



COMUNE DI BUCCINO

(Provincia di Salerno)

Piazza municipio, 1 - 84021 BUCCINO - (SA)

PEC : utc@pec.comune.buccino.sa.it

ORDINANZA N. 28/2020 DEL 14 7 LUG. 2020

OGGETTO: Limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile durante la stagione estiva.

IL SINDACO

Premesso che

- negli ultimi anni, a causa della forte riduzione delle precipitazioni nevose e piovose, si sono ridotte notevolmente le riserve idriche sotterranee, con abbassamento delle falde acquifere e della portata dei pozzi;
- a causa della stagione invernale particolarmente secca, che ha determinato un consistente calo della portata delle sorgenti, sarà ridotta proporzionalmente la fornitura idrica a tutti gli sbocchi serviti;
- l'ASIS ha più volte invitato i Comuni a vigilare contro sprechi o usi impropri della risorsa idrica e ha comunicato la riduzione o interruzione settimanali dell'erogazioni;
- nel periodo estivo il consumo di acqua potabile aumenta sensibilmente a fronte della suddetta riduzione della fornitura;

considerato che, durante il predetto periodo, si registrano usi impropri e non indispensabili dell'acqua potabile, quali innaffiamento di orti, giardini, anche mediante impianti automatici, lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine private, ecc.;

ritenuta, pertanto, la necessità di adottare le misure finalizzate a prevenire o ad eliminare i suddetti usi impropri dell'acqua potabile in modo da garantirne l'uso per le sole esigenze primarie e fondamentali (alimentari, domestiche e igiene personale);

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo un'esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- a) è vietato, per tutta la stagione estiva, prelevare acqua dalla rete idrica comunale per irrigazione ed annaffiatura di orti e giardini, anche mediante impianti automatici,

riempimento di piscine ad uso privato, di vasche da giardino, fontane monumentali e simili, anche se dotate di riciclo dell'acqua; lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio di veicoli (eccetto impianti autorizzati);

b) è vietato, altresì, ogni altro uso improprio della risorsa, limitando l'impiego alle sole esigenze alimentari, domestiche e per l'igiene personale;

c) sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza gli utilizzi dell'acqua potabile per i servizi di igiene pubblica.

DISPONE

Di dare incarico alla Polizia municipale di far rispettare la presente ordinanza e, in caso di inottemperanza, di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

AVVERTE

(ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90)

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R. Campania – sezione Salerno- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'albo pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza:

- viene pubblicizzata su tutto il territorio Comunale attraverso tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale;
- viene trasmessa alla Polizia municipale, al Responsabile dell'Area Tecnica comunale, alla locale stazione dei Carabinieri, alla stazione dei Carabinieri Forestali di Buccino, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Buccino, 17/07/2020



IL SINDACO
NICOLA PARISI